



COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì – Cesena

P.zza della Repubblica n. 35 – 47030 Sogliano al Rubicone (FC)

Tel. 0541.817311 – Fax 0541.948866

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO

ORDINANZA RESPONSABILE DI AREA N. 3 / 2024

OGGETTO: RICOLLOCAZIONE SPERIMENTALE IN PIAZZA MATTEOTTI DEI POSTEGGI DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO IN AREA PUBBLICA RELATIVAMENTE AI SETTORI MERCEOLOGICI ALIMENTARE E NON ALIMENTARE

IL RESPONSABILE DI AREA

Viste le “Linee programmatiche di governo da realizzare nel quinquennio di mandato amministrativo 2021-2026” approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 del 16/11/2021;

Richiamata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026, approvato dal Consiglio Comunale in data 27/12/2023, con atto n. 51;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, approvato con deliberazione G.C. 6 del 24/01/2023, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il Piano della Performance 2023/2025 (Obiettivi strategici – intersettoriali e di area) inserito all’interno del testè citato PIAO 2023/2025;

Premesso che tra gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale intende perseguire rientrano la ristrutturazione del mercato, dettata da molteplici esigenze quali:

- la rivitalizzazione del centro storico e della piazza principale;
- rendere più agevole il transito veicolare di accesso al centro storico durante la giornata di mercato del giovedì;
- mantenere un’area destinata ai parcheggi e alla sosta dei veicoli sita in via XX settembre;
- favorire l’accesso agli ambulatori medici situati in Piazza Garibaldi, migliorando così i servizi sanitari offerti alla comunità soglianese;

Atteso che:

- al punto 7) della deliberazione della Giunta Regionale n.1368/99, attuativa della legge regionale 25 giugno 99 n.12, che prevede alla lettera b) in caso di spostamenti parziali o totali dei posteggi di un mercato, l’Amministrazione, sentite le associazioni degli operatori, procede ad assegnare i posteggi utilizzando i criteri di cui alla lettera a) del medesimo;

in caso di spostamento del mercato ad ogni operatore debba essere garantita la scelta del posto più gradito in base alla graduatoria costruita sui seguenti criteri:

- anzianità di presenza effettiva nel posteggio;
- anzianità effettiva dell'autorizzazione;
- anzianità di iscrizione al registro delle imprese;

Evidenziato che:

- con deliberazione di G.C. n. 35 del 14/03/2023 veniva demandato all'Area Servizi alla Persona e Sviluppo Economico di concerto con la Polizia Locale Unione Rubicone e Mare l'adozione delle procedure inerenti la ricollocazione sperimentale e parziale del mercato nella sede originaria, ovvero Piazza Matteotti e nel contempo di procedere all'assegnazione dei posteggi conformemente alla graduatoria elaborata sulla base dei criteri regionali vigenti in materia limitatamente al settore non alimentare;
- con propria determinazione n. 725 del 04/09/2023 veniva approvata la "*Planimetria di Progetto*" dell'area da destinare all'esercizio del commercio per la vendita al dettaglio nel Settore non alimentare in Piazza Matteotti;
- con propria determinazione n. 836 del 09/10/2023 veniva approvata la graduatoria provvisoria dei posteggi del settore non alimentare;
- con propria determinazione n. 923 del 30/10/2023 veniva approvata la graduatoria definitiva dei posteggi del settore non alimentare;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 14/11/2023 veniva demandato all'Area Servizi alla Persona e Sviluppo Economico di concerto con la Polizia Locale Unione Rubicone e Mare l'adozione delle procedure inerenti la ricollocazione sperimentale e parziale del mercato in Piazza Matteotti e nel contempo di procedere all'assegnazione dei posteggi conformemente alla graduatoria elaborata sulla base dei criteri regionali vigenti in materia limitatamente al settore alimentare;
- con propria determinazione n. 55 del 23/01/2024 veniva approvata la "*Planimetria di Progetto*" dell'area da destinare all'esercizio del commercio per la vendita al dettaglio nel settore alimentare in Piazza Matteotti e con determinazione di rettifica n. 161 del 02/02/2024 veniva approvata la planimetria corretta;
- con propria determinazione n. 56 del 23/01/2024 veniva approvata la graduatoria provvisoria dei posteggi del settore alimentare;
- con propria determinazione n. 137 del 07/02/2024 veniva approvata la graduatoria definitiva dei posteggi del settore alimentare;

Valutata pertanto la necessità sulla scorta degli atti propedeutici approvati ed enunciati in premessa di provvedere alla ricollocazione dei posteggi degli operatori del commercio ambulanti relativi ai settori merceologici non alimentare e alimentare nella giornata del giovedì in Piazza Matteotti, ristabilendo la situazione storica originaria effettiva ex-ante con decorrenza 7 marzo 2024;

Considerato che sono stati convocati gli operatori commerciali del settore di entrambe le categorie merceologiche, alimentare e non alimentare, e che gli stessi hanno manifestato liberamente la scelta del posteggio conformemente alla normativa vigente e alle graduatorie definitive come da documentazione agli atti dello scrivente;

Visto l'art.107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n.118;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art.147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Dato atto che il sottoscritto Responsabile di Area, in qualità di Responsabile del presente procedimento, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76

del predetto D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita all'art.6-bis L.241/1990 (Conflitto di interessi) e dalle disposizioni da esso richiamate e nonché dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 (Obbligo di astensione);

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- la L.R. 25 giugno 1999, n. 12;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1368 del 1999 s.m.i;
- lo Statuto Comunale;
- il REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO E LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ANNUALI E/O STAGIONALI, FIERE DI CUI ALLE LETTERE D-E DEL COMMA 1, DELL'ART. 27 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 31 MARZO 1998 N. 114 approvato con deliberazione C.C. n. 82 del 28.11.2003;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1) Di provvedere alla ricollocazione in Piazza Matteotti dei posteggi degli operatori del commercio in area pubblica relativamente ai settori merceologici alimentare e non alimentare secondo l'ordine e la planimetria approvata e depositata agli atti quale parte integrante e sostanziale, ristabilendo la situazione storica originaria effettiva ex-ante con decorrenza 7 marzo p.v.;

2) Di demandare all'Area Lavori Pubblici e Progettazione l'installazione di opportuna segnaletica;

3) Ai commercianti in area pubblica titolari di posteggio di:

- collocare i banchi nei posteggi corrispondenti così come da planimetria che verrà consegnata a ciascun operatore dalla Polizia Locale Unione Rubicone e Mare;
- curare la pulizia e il decoro del posteggio loro assegnato, con obbligo di tenere pulito lo spazio occupato, ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti e chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere, depositandoli poi negli appositi contenitori (art. 10 del Regolamento per l'esercizio e la disciplina del commercio su aree pubbliche annuali e/o stagionali, fiere di cui alle lettere d-e del comma 1, dell'art. 27 del decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 114);
- non occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze o con la merce appesa, spazi comuni o riservati al transito;

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune

che copia del presente provvedimento sia inviato:

- ai commercianti in area pubblica titolari di posteggio;
- al Comando di Polizia Locale Unione Rubicone e Mare;
- al Comando dei Carabinieri di Sogliano al Rubicone;
- all'Area Lavori Pubblici e Progettazione;
- alla Start Romagna – servizio di trasporto pubblico locale;
- all'Ausl della Romagna;

INFORMA

A norma dell'art. 3, comma IV, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica o piena conoscenza al Tribunale Amministrativo Regionale;

i già menzionati termini di impugnazione decorrono dalla data di avvenuta affissione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Sogliano al Rubicone.

In alternativa, nel termine di 120 gg. potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Lì, 21/02/2024

IL RESPONSABILE DI AREA
LANZONI ELENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)